

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 12705	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1°Grado: sentenza di condanna emessa il 6.06.2005 dal GUP presso il Tribunale di Chiavari in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p. aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.				
2°Grado: sentenza, in data 6.07.2010, della Corte d'Appello di Genova di conferma della sentenza di condanna.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Lavoratore di 52 anni assunto con la qualifica di manovale edile, mentre era alla guida di una betoniera semovente auto-caricante all'interno di un cantiere per la costruzione di un edificio, per cause imprecise rovinava in una scarpa riportando lesioni gravissime alle quali seguiva il decesso.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

La norma di cui all'art.38 del D.Lgs. n. 626 del 1994 impone a carico del datore di lavoro una particolare attività finalizzata alla prevenzione degli infortuni sul lavoro: quella di fornire al dipendente adeguate informazioni e formazione circa la mansione da svolgere. La presenza di "insidie", conosciuta all'imputato, rileva ancor di più nel qualificare la condotta colposa contestata.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso	<input checked="" type="checkbox"/> Ricorso inammissibile
Annullamento: <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Dichiaro inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende	

Note

M. era stato assunto per svolgere mansioni del tutto diverse e l'assunto secondo cui per la guida di tale veicolo non è richiesta una perizia particolare non assume alcuna rilevanza difensiva in ragione del fatto che la parte offesa era stata destinata allo spostamento del mezzo meccanico in una zona accidentata e scoscesa e, quindi, pericolosa; di tal che, se pur è vero che non era necessario possedere una patente di guida specifica per la guida di una betoniera, era, comunque, necessario che si fornissero al dipendente particolari informazioni circa la guida di essa in zona pericolosa.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.